

(N. 535)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1954

Estensione della assistenza ai profughi  
a favore degli Altoatesini rimpatrianti dall'estero.

ONOREVOLI SENATORI. — Il senatore Raffener pronunciò avanti al Senato della Repubblica, nel corso della seduta dell'8 febbraio 1949 un discorso sul problema delle opzioni, del quale si riportano alcuni passi salienti:

« Onorevoli Senatori, prima di entrare nel merito di questa mia piccola proposta di legge, consentitemi di rievocare brevemente le opzioni dell'anno 1939 nell'Alto Adige.

« Il 23 giugno 1939 si era addiveuto a Berlino tra rappresentanti del governo nazista e rappresentanti del governo fascista ad un Accordo che aveva per oggetto l'esodo del popolo sud-tirolese dalla sua terra patria. Questo Accordo non fu mai ratificato ed il suo preciso contenuto non fu nemmeno pubblicato.

« Secondo quanto ho sentito anni dopo, si trattava di un Accordo fatto verbalmente, senza alcuna redazione scritta, del quale soltanto alcuni dei presenti avrebbero fatto degli appunti nei loro taccuini.

« Sembra però che ben presto, se non già fin dall'inizio, le Alte Parti Contraenti erano discorsi su vari punti essenziali dell'Accordo.

« Le Autorità germaniche e gli esponenti del nazismo venuti nella nostra Regione affermavano trattarsi di un trasferimento forzoso al quale nessuno che apparteneva al gruppo linguistico tedesco avrebbe potuto sottrarsi. Coloro che si rifiutavano di emigrare in Germania verrebbero trasferiti a sud del Po, nell'Italia meridionale o persino nell'Abissinia.

« Le Autorità italiane, purtroppo, per lungo tempo non smentivano queste affermazioni, anzi le tolleravano e contribuivano con atti positivi acchè nell'animo del popolo sud-tirolese si radicesse la ferma convinzione che non vi era più alcuna via di scampo e che tutti dovevano emigrare.

« Succedeva che, in certa stampa italiana, venivano pubblicate delle notizie che in qualche modo confermavano le asserzioni germaniche. Così, per esempio, " il Bollettino commerciale delle ferrovie dello Stato " del primo ago-

sto 1939, dunque un organo ufficiale, recava, sotto il numero 703, un avviso del seguente testuale tenore:

« Avrà prossimamente inizio — in partenza da stazioni delle provincie di Bolzano e di Trento e in destinazione o di una stazione di confine o di una qualsiasi stazione della rete dello Stato (escluse quelle della linea Trento-Brennero e sue diramazioni) — trasporti di persone e di cose per conto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione ».

« Seguono, in questo avviso, delle disposizioni particolari per trasporti gratuiti di persone e cose, di masserizie, attrezzi rurali, utensili per arti e mestieri, bestiame e vettovalie, trasporti tutti in partenza dal Trentino-Alto Adige e diretti ad una stazione di confine o ad una qualsiasi stazione dello Stato al di fuori delle provincie di Bolzano e Trento.

« Come mai, di fronte ad una pubblicazione di questo genere, in un Bollettino ufficiale, il popolo sud-tirolese poteva rimanere ancora in dubbio sulla sorte che l'attendeva ?

« La legge del 21 agosto 1930, n. 1241, colla sua intestazione: “ Norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige ” e con i suoi pochi laconici articoli, non era adatta a tranquillizzare la nostra popolazione, e ciò tanto meno in quanto le stesse Autorità italiane incominciarono ad esercitare una forte pressione morale sulla popolazione per indurla alle opzioni.

« Dapprima vennero chiamate al servizio militare non so più quante classi di militari altoatesini. Essi vennero mandati nell'Italia centrale e meridionale e nell'Albania ed ivi fu detto loro che sarebbero stati subito mandati in congedo non appena avessero sottoscritto l'opzione per la Germania. Per qualche tempo i soldati resistevano, ma infine quasi tutti si lasciarono trascinare alla sottoscrizione.

« Poi furono incarcerati alcune centinaia di Altoatesini sotto il pretesto che fossero degli agenti nazisti. Fra essi erano molti che conoscevo di persona e che indubbiamente erano innocenti. Essi furono tenuti in carcere per settimane e settimane e messi in libertà soltanto quando ebbero sottoscritto l'opzione per la Germania.

« In tal modo le opzioni vennero messe in moto dalle stesse Autorità italiane. Non era dunque da meravigliarsi che la nostra gente si persuadesse sempre di più che non vi era più alcuna salvezza e che l'intero popolo doveva piegarsi al più formidabile destino che può colpire un popolo, di dover abbandonare cioè la propria terra patria in cui aveva vissuto da secoli.

« Mentre il nostro popolo si trovava in uno stato di cupa disperazione, trionfavano i nostri oppressori, trionfavano i fascisti che spadroneggiavano ovunque fino ai più remoti paesi di montagna, e trionfava Ettore Tolomei, l'ideatore del programma di snazionalizzazione attuato dai fascisti contro la nostra popolazione, colui che proprio in quest'Aula aveva continuamente invocato dei provvedimenti odiosi contro la nostra popolazione.

« Soltanto nell'ottobre 1939, quando la situazione nell'Alto Adige era diventata già tutta nera, il prefetto di Bolzano si decise a parlare ed a dichiarare in un pubblico discorso che l'esodo era volontario e che ciascuno era libero di optare se voleva conservare la cittadinanza italiana oppure emigrare in Germania.

« Benchè queste dichiarazioni del Prefetto venissero successivamente confermate da un Accordo stipulato a Roma il 21 ottobre 1939, Accordo che conteneva le così dette “ linee direttive generali per il trasferimento degli Altoatesini ”, gli Uffici germanici di emigrazione che intanto erano stati aperti nell'Alto Adige ed i loro emissari continuavano ad affermare che si trattava di un esodo forzoso e che vi era soltanto la scelta o di emigrare in Germania o di essere trasferiti al di là del Po.

« Essi diffidavano la gente a non prestar fede alle parole del Prefetto il quale non sarebbe stato autorizzato a fare queste dichiarazioni. Nel contempo si organizzava, da parte germanica, una formidabile propaganda per l'esodo.

« La situazione peggiorava di giorno in giorno e allora Mussolini, che ne era stato informato dal Prefetto, si decise a ricevere una deputazione di notabili sud-tirolesi per dare loro delle assicurazioni sulla sorte che attendeva coloro che optavano per l'Italia. Con ansie il popolo sud-tirolese si preparava ad andare incontro, con animo pieno di speranza, a queste dichia-

razioni. Ma all'ultimo momento, quando la deputazione stava già per partire da Bolzano per Roma, giunse la notizia che Mussolini non l'avrebbe più ricevuta.

« Che cosa era successo ? »

« Il capo della polizia germanica, Himmler, venuto a conoscenza della cosa, aveva mandato a Roma il generale della S.S. Wolff per sollevare delle rimostranze presso Mussolini contro il di lui proposito di ricevere una deputazione altoatesina o di dare ad essa delle assicurazioni le quali, secondo Himmler, avrebbero influenzato la libertà delle opzioni e sarebbero state una violazione dell'Accordo di Berlino.

« Mussolini cedette e revocò la sua promessa di ricevere una deputazione altoatesina.

« Questo rifiuto di Mussolini di ricevere la deputazione altoatesina e di pronunciare una parola tranquillizzante fece crollare l'ultima speranza e distrusse quel poco di fiducia che il popolo sud-tirolese aveva ancora nelle promesse del Prefetto.

« La propaganda nazista se ne serviva largamente per dire alla gente: " Ecco, vedete, il Duce non ha confermato le parole del Prefetto. È come noi vi abbiamo sempre detto: tutti devono emigrare o in Germania o al di là del Po " ».

« Con questa propaganda centinaia di agenti nazisti, in parte venuti dalla Germania ed in parte, purtroppo, reclutati da elementi locali, percorrevano negli ultimi due mesi del 1939 tutte le vallate e montagne ed usavano alternativamente delle promesse, delle minacce e delle menzogne per indurre la gente a firmare le opzioni per la Germania.

« Chi osava contrastare questa propaganda venne denunciato come traditore del popolo ed additato al pubblico odio e disprezzo. La propaganda era tanto più efficace in quanto messa in opera contro un popolo che si trovava già in uno stato di disperazione. Lo stesso Governo fascista con i suoi soprusi e colla sua politica di oppressione prima, dal 1922 al 1930, e col suo comportamento ambiguo durante le opzioni aveva preparato il miglior terreno per questa propaganda di emigrazione.

« Così succedeva che il numero degli optanti per la Germania raggiungeva la cifra approssi-

mativa di 187.000 persone ossia, l'81 per cento (almeno secondo le cifre ufficiali).

« È da rilevare che in questa cifra erano compresi moltissimi Ladini e non pochi Italiani.

« Dico questo non per accusare questi ultimi, ma per far capire che fra i vari gruppi del popolo sud-tirolese, tedeschi, ladini ed italiani, oriundi del paese, esistono dei legami, di sangue, di interesse, di comune tradizione e storia, legami dei quali un estraneo non ha idea.

« L'alta percentuale delle opzioni ha dato pretesto ai nostri avversari per denigrare il popolo sud-tirolese dinanzi al mondo come aderente nella sua quasi totalità al nazismo. Ma nulla è più sbagliato di questo. Vi erano dei nazisti, non intendo negarlo, ma essi erano la eccezione. La grande maggioranza del popolo sud-tirolese odiava il nazismo come odiava il fascismo. Esso ama, come tutti i popoli alpini, già per una tradizione multisecolare, la libertà, nel senso più largo e comprensivo della parola — la libertà individuale, la libertà economica, la libertà politica — e dunque anche le istituzioni democratiche. Esso detesta ogni forma di despotismo e totalitarismo.

« L'alta percentuale delle opzioni non era una professione di nazismo, ma era una protesta contro il fascismo con i suoi soprusi e la sua politica di snazionalizzazione.

« Era il grido di un popolo tormentato e disperato.

« Qualcuno forse penserà che io con questo mio discorso intenda difendere o approvare le opzioni.

« Ma nient'affatto ! Io non ho mai approvato le opzioni, io ho sempre combattuto sin dal 1939 la ideologia degli optanti. A mio modo di vedere i Sud-tirolesi avrebbero dovuto lasciarsi cacciar via dalla loro terra con la forza anziché firmare le opzioni colle quali in certo qual modo, se non scientemente, per lo meno apparentemente ratificavano il vergognoso Accordo Hitler-Mussolini. Io, per questa mia concezione diversa, ho avuto soltanto da soffrire, da parte degli optanti sono stato esposto per anni ed anni al loro odio e disprezzo, sono stato incarcerato e deportato, appunto perché ho sempre disapprovato il loro agire. Io non intendo nemmeno adesso approvare le opzioni: io voglio soltanto spiegarle e voglio distruggere

certi preconcetti e smentire false notizie messe in circolazione, per di più, da coloro che sotto il fascismo hanno oppresso il nostro popolo e vorrebbero continuare ad opprimerlo.

« Io ho vissuto quasi tutta la mia vita nell'Alto Adige, ho visto coi miei propri occhi come si sono svolte le opzioni e posso dunque testimoniare.

« Circa 70.000 di coloro che hanno optato per la Germania sono emigrati. La maggior parte di essi erano nullatenenti, poveri operai e impiegati, piccoli artigiani, gente che nella terra patria non trovava più lavoro e pane, perchè il fascismo aveva tolto loro ogni possibilità di trovare qui da noi lavoro e pane.

« Fra questi poveri emigrati moltissimi vivono oggidì in grande miseria ed hanno il solo desiderio di ritornare nella loro terra patria.

« Nell'Accordo De Gasperi-Gruber, stipulato a Parigi il 5 settembre 1946, il Governo italiano, allo scopo di stabilire rapporti di buon vicinato fra l'Italia e l'Austria, si impegnava a rivedere con spirito di equità e di larghezza la questione delle opzioni.

« Con questo Accordo di Parigi, l'Italia nuova e democratica si è distanziata dal vergognoso Accordo Hitler-Mussolini e da tutti quei sistemi barbari che trattano i popoli come mandrie, ed ha dimostrato non solo il suo profondo senso di umanità, ma oltre a ciò una larghezza di vedute ed un senso veramente europeo come nessun altro dei grandi Stati che si erano riuniti a Parigi per negoziare il Trattato di pace. Mi sento obbligato di riconoscere esplicitamente e di esprimere al Governo italiano e particolarmente al Presidente del Consiglio onorevole De Gasperi, la mia profonda gratitudine. Non tutti hanno finora compreso la portata di questo Accordo ed il suo alto significato per la futura restaurazione europea, ma il giorno verrà in cui lo comprenderanno.

« In esecuzione di questo Accordo venne emanato il decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

« Questa legge stabilisce che gli optanti che non hanno acquistato la cittadinanza germanica e sono dunque rimasti cittadini italiani conservano la cittadinanza italiana, purchè entro un determinato termine dichiarino di revocare l'opzione. La mancata dichiarazione

invece produce la perdita della cittadinanza italiana.

« Gli altri optanti che sono stati naturalizzati tedeschi, siano essi emigrati o no, sono ammessi al riacquisto della cittadinanza italiana se entro un dato termine dichiarino di revocare l'opzione, di rinunciare alla cittadinanza germanica e di voler riacquistare la cittadinanza italiana ».

\* \* \*

Il 10 novembre 1952 il Presidente del Consiglio dei ministri Alcide De Gasperi annunciava in Bolzano, in un discorso in occasione della campagna per le elezioni regionali del 16 novembre, i seguenti dati sulla riopione degli Alto-atesini emigrati:

di 28.533 domande sono state finora decise 22.212, di cui in senso negativo 1.012, che riguardano con i familiari 2.446 persone, mentre sono state accolte 21.200 domande concernenti 43.276 persone, le quali hanno riacquistato la cittadinanza italiana. Tengasi presente che nel numero di 28.533 domande sono comprese anche quelle degli Altoatesini considerati emigrati e rimpatriati prima dell'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1948, n. 23 (circa 10.000).

Del tutto distinto dal problema della revoca dell'opzione è quello del rimpatrio. Dei 70.000 emigrati, circa 10.000 persone sono rimpatriate dal 1945 al 1948; successivamente fino al dicembre 1953 sono rimpatriate altre 9.000 persone circa, di modo che il numero complessivo dei rimpatriati fino a tutto il 1953 si aggira al 19.000.

A coloro che riacquistano la cittadinanza italiana il decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, riconosce espressamente il diritto di ristabilire la loro residenza in Italia (articolo 14). Tale diritto sarebbe già implicito nel diritto di cittadinanza. La sua affermazione espressa nella legge speciale acquista un particolare significato, cioè quello di riconoscere come un postulato di giustizia il rimpatrio degli Altoatesini nella loro terra avita, nella quale sono nati e cresciuti, onde possano ricongiungerli alla loro gente, da cui sono stati strappati dalla congiura di due dittatori e dalla congiuntura



## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle circostanze piuttosto che per propria spontanea volontà.

La Convenzione contro il genocidio commesso sia in tempo di pace che in tempo di guerra, dichiarato delitto di diritto internazionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella terza sessione, a Parigi, il 3 dicembre 1948, elenca come fattispecie del medesimo « l'aver causato gravi danni materiali e morali a membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, con l'intenzione di distruggerlo in tutto o in parte ».

Se adunque la vita ed il libero sviluppo di un gruppo etnico sul proprio territorio rappresenta un postulato del diritto di natura, codificato dal diritto positivo internazionale ed interno, logicamente si impone la necessità di rendere materialmente possibile la attuazione di tale diritto formalmente riconosciuto.

L'Assemblea Costituente del nuovo Stato democratico italiano ha proclamato di voler tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche (articolo 6 della Costituzione), ha riconosciuto la esistenza e consistenza del gruppo etnico tedesco prevalente nella provincia di Bolzano (Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige); ha riconosciuto che gli emigrati in seguito agli Accordi Hitler-Mussolini fanno parte di tale gruppo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che rende esecutivo l'Accordo di Parigi tra l'Italia e l'Austria del 5 settembre 1946) e, in quanto cittadini italiani, hanno diritto di ricongiungersi al medesimo. Tutto ciò induce a considerare i rimpatrianti altoatesini alla stessa stregua dei cittadini italiani rimpatrianti dall'estero per ragioni più o meno connesse con l'ultima guerra mondiale, la sua preparazione e le sue conseguenze. A differenza dei rimpatrianti da territori ceduti, per effetto del Trattato di pace, ad altre Nazioni e che hanno la facoltà di optare per la cittadinanza dello Stato succeduto nella sovranità sul proprio suolo natio, gli Altoatesini emigrati sotto le note circostanze e nuovamente accolti nella *civitas* italiana tendono a ritornare alla propria terra natia civilizzata dei propri avi e nella quale essi stessi hanno speso la maggior parte della propria vita di lavoro. Per effetto del riacquisto delle

cittadinanza italiana essi diventano peregrini nello Stato che attualmente li ospita e, qualora fino a tale momento fossero trattati come cittadini, come effettivamente avvenne in Austria Germania, essi perdono il trattamento giuridico-sociale del cittadino (pubblico impiego e pensioni derivantine, collocamento, previdenza ed assicurazioni sociali).

Non è possibile oggi richiamare semplicemente tutti coloro che desiderano rientrare in Alto Adige perchè le loro aziende od i loro posti di lavoro e le relative abitazioni sono stati nel frattempo occupati da altri cittadini che hanno eguale diritto al lavoro come i fuorusciti.

Per dare un'idea della struttura professionale della grande massa dei lavoratori dipendenti od indipendenti emigrati (circa i 4/5) si riporta una rilevazione statistica rispecchiante la situazione di emigrazione degli Altoatesini alla data del 14 settembre 1941:

Ramo di occupazione	Numero lavoratori
Agricoltura . . . . .	7.360
Caccia, foreste e pesca . . . . .	571
Miniere e cave . . . . .	409
Industria [metallurgica ed affini]	1.992
Industria tessile . . . . .	123
Industria della carta . . . . .	56
Industria del cuoio . . . . .	142
Industria del legno . . . . .	1.392
Industria alimentare . . . . .	1.018
Abbigliamento . . . . .	1.574
Parrucchieri e professioni affini.	365
Industria edilizia . . . . .	1.195
Industria grafica . . . . .	128
Industria alberghiera e mense. .	2.450
Trasporti . . . . .	1.497
Domestici . . . . .	3.453
Manovali . . . . .	2.238
Macchinisti e fuochisti . . . . .	123
Enti pubblici . . . . .	738
Tecnici . . . . .	287
Commercio . . . . .	2.036
Varie . . . . .	955
	<hr/>
	30.102

La proporzione dei lavoratori dipendenti sul totale degli emigrati ha subito in Austria ed in Germania un ulteriore aumento, in quanto che molti artigiani e piccoli commercianti, indotti o costretti dall'economia di guerra, divenivano lavoratori dipendenti. La percentuale di operai specializzati a causa del tirocinio praticato presso le fabbriche ed industrie austriache e tedesche e dell'istruzione professionale impartita loro, può considerarsi, inoltre, notevolmente aumentata.

Col regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 306 venne istituita una Commissione per il rimpatrio degli Italiani dall'estero « allo scopo di favorire, coordinare e facilitare, anche ai fini del collocamento, il ritorno in patria dei connazionali che ne manifestino l'intenzione ». Della Commissione facevano parte alcuni ministri e sottosegretari di Stato nonchè i presidenti delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di tutti i settori della vita sociale economica. L'articolo 6 della legge citata prevede l'esenzione totale dei dazi doganali di entrata, oltre che per gli oggetti specificati nei numeri 3, 6 e 7 dell'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, anche per le macchine agricole di pertinenza dei rimpatrianti, purchè siano usate e proporzionate all'importanza dell'attività agricola svolta dai rispettivi proprietari nei luoghi di provenienza.

Con decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, venne creato il Ministero dell'assistenza postbellica, con il compito di provvedere, dirigere e coordinare l'assistenza morale e materiale di diverse categorie di assistibili tra cui alla lettera e) « dei rimpatriati dall'estero » (articolo 1).

All'articolo 2 si dice che tale Ministero provvede all'assistenza sia direttamente, con propri uffici centrali e periferici, sia avvalendosi di altri uffici dello Stato e di enti pubblici, nonchè di associazioni, fondazioni e comitati aventi scopi assistenziali. Al Ministero della assistenza postbellica venne demandato con decreto legislativo luogotenenziale 1945, n. 646 (articolo 2), il servizio di assistenza dei connazionali rimpatrianti dall'estero, previsto dal regio decreto-legge 5 gennaio 1930, n. 306 sopracitato.

In seguito alla soppressione del Ministero

dell'assistenza postbellica con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, le attribuzioni spettanti a tale Ministero, per quanto concerne l'assistenza delle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e quella dei connazionali rimpatriati dall'estero sono state devolute al Ministero dell'interno (articolo 3). I poteri attribuiti al Ministero per l'assistenza postbellica, ai sensi dell'articolo 21 delle leggi n. 425 e n. 646, dell'anno 1945 citato, sono ugualmente demandati al Ministero dell'interno (articolo 6).

La legge 20 luglio 1952, n. 1008, contenente norme a favore degli Altoatesini rimpatrianti per la cittadinanza italiana, dichiara applicabili ai rimpatrianti che rientrano nella categoria dei sinistrati di guerra, dei civili minorati di guerra e dei congiunti di civili caduti o dispersi in dipendenze di eventi bellici e che versino in stato di bisogno, le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale n. 425 e 646 dell'anno 1945, nonchè le successive disposizioni riguardanti l'assistenza postbellica.

Con legge 4 marzo 1952, n. 137, venne regolata *ex novo* l'assistenza a favore dei profughi. L'articolo 1 di tale legge dice: « L'assistenza prevista dalla presente legge è concessa, secondo le modalità fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengono alle seguenti categorie:

3) profughi da territori esteri ».

Secondo l'articolo 2, terzo comma, « Sono considerati profughi ai sensi del n. 3 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico ».

La legge istitutiva dell'assistenza postbellica si riferisce ai rimpatrianti dall'estero *sic et simpliciter*, mentre la legge 20 luglio 1952, n. 1008, limita tale assistenza ad alcune categorie specifiche di rimpatrianti. La nuova legge organica per l'assistenza a favore dei profughi si riferisce tra l'altro ai profughi da territori esteri, nella delimitazione concettuale dei quali certamente non si è tenuto conto della

situazione degli Altoatesini rimpatrianti per la cittadinanza italiana.

Per l'assistenza ai rimpatrianti altoatesini la Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, in data 27 aprile 1949, ha costituito un apposito Ufficio assistenza rimpatrianti optanti. Come scopo dell'Ufficio viene indicato « quello di organizzare l'assistenza in modo che il rimpatrio avvenga gradualmente e cioè mano a mano che sarà possibile assicurare preventivamente ad ogni singolo rimpatriante occupazione ed alloggio adeguati, così da impedire che si determini in provincia di Bolzano una temibile situazione di crisi dipendente dalla impossibilità di sistemare i rimpatrianti, crisi quanto più da evitarsi per i riflessi sfavorevoli che porrebbero fra i due gruppi etnici che devono coesistere in piena armonia aiutandosi a vicenda ».

L'attività amministrativa da esplicarsi tramite tale Ufficio venne delegata dalla Regione alla provincia di Bolzano, a sensi dell'articolo 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la quale provincia ha provveduto in via principale al finanziamento dell'attività medesima. Sulla attività di questo Ufficio puntavano le speranze della grande massa degli Altoatesini desiderosi di rimpatriare il più presto possibile nella propria terra.

A quattro anni dall'inizio dell'attività dell'Ufficio è desolante constatare come le aspettative della grande massa dei rimpatrianti sono rimaste deluse. Ciò non risale a cattiva volontà di persone comunque responsabili o incaricate dell'attività assistenziale ai rimpatrianti, ma è dovuto alla insufficiente impostazione giuridica del problema della assistenza ai rimpatrianti medesimi.

Si può ragionatamente affermare che, accanto all'esiguità dei mezzi a disposizione, la assoluta assenza di qualsiasi beneficio giuridico per i rimpatrianti altoatesini ha fino ad oggi fatto fallire, in linea di massima, l'impresa di far ritornare questi emigrati nella loro terra. Essendo fino ad oggi mancata la equiparazione dei rimpatrianti altoatesini agli altri profughi da territori esteri, essi non poterono godere di alcun titolo di preferenza sia nell'avviamento al lavoro sia nell'assegnazione di alloggi costruiti con mezzi pubblici, il che nella condizione di fatto di questi rimpatrianti significa essere

praticamente esclusi dalla partecipazione a questi strumenti di tutela sociale.

Quando questi disgraziati si arrischiano a varcare la frontiera per rientrare nel loro Comune di provenienza, pur finanziando l'Ufficio assistenza il trasporto delle masserizie ed erogando lievi somme per il sostentamento durante uno spazio di tempo limitato, essi debbono anzitutto fare le pratiche per ottenere la iscrizione nel registro della popolazione ed il libretto di lavoro e successivamente iscriversi nelle liste di collocamento come ultimi arrivati. Come tali sono esclusi dall'assegnazione di alloggi per « senza-tetto » e dalle case Fanfani, finchè non abbiano trovato un posto di lavoro in una zona dove si costruisca una di tali case e non abbiano versato almeno una mensilità dei contributi sociali. Sono esclusi anche dall'assegnazione di alloggi costruiti dall'Istituto case popolari, in quanto il fabbisogno di alloggi per i già residenti è ancora lungi dall'essere soddisfatto e quindi sono presi in considerazione prima coloro che sono prenotati più a lungo. Alla fine del 1953 di 633 alloggi dell'I.N.A.-Casa 12, e di 335 alloggi costruiti dall'Istituto case popolari a partire dal 1950, 13 sono andati ai rimpatrianti alto-atesini.

Per meglio sfruttare gli esigui mezzi a disposizione, la provincia di Bolzano ha ricorso, anzichè alla costruzione di case nuove, alla valorizzazione di vani utilizzati in edifici esistenti (sottotetti, magazzini, fienili, edifici sinistrati) per ricavarne degli alloggi con modesta spesa. Con i proprietari degli edifici viene stipulato un contratto di cessione di fitto per un numero di anni equivalente allo investimento eseguito e prendendo per base un canone di affitto normale, mentre i rimpatrianti immessi in tali alloggi pagano per lo stesso numero di anni alla Provincia un canone di affitto ridotto secondo la loro capacità economica.

Nel quadriennio 1949-1952 sono state spese 307 milioni di lire conseguendone 366 abitazioni con 1135 vani abitabili.

Per l'assistenza ai rimpatrianti in forma di assunzione delle spese di trasporto, di sussidi vari, sistemazione e gestione del centro di smistamento, colonie per bambini dei rimpatrianti sono stati spesi 91 milioni di lire.

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È in corso l'attuazione di progetti per la sistemazione dei rimpatrianti per lire 36 milioni.

Ciò rappresenta, nel complesso, uno sforzo finanziario di lire 434.000.000 di cui 304 milioni, cioè circa 3/4, sopportati dal bilancio della provincia di Bolzano ed il resto contribuito dal bilancio della Regione Trentino-Alto Adige. Per il bilancio della provincia di Bolzano lo sforzo finanziario è veramente notevole, tenendo presente una media delle entrate ordinarie per il quadriennio medesimo di lire 1 miliardo 300 milioni, con le quali la provincia autonoma di Bolzano deve provvedere e alle spese obbligatorie in base all'ordinamento provinciale vigente e alle spese inerenti ai nuovi compiti assunti dalla Provincia in base allo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige.

Nell'anno finanziario 1952 la spesa della Provincia per il settore sanità, igiene, assistenza e beneficenza (non ai rimpatrianti) ammontava a circa 330 milioni e quella per lavori pubblici, soprattutto strade, a lire 320 milioni circa.

Nello stesso anno la Provincia spese per l'edilizia popolare lire 150 milioni e per l'istruzione professionale lire 70 milioni circa, più un importo di lire 80 milioni circa per la sistemazione edilizia di scuole professionali.

L'onere per le spese di assistenza e beneficenza in generale, per i lavori pubblici (manutenzione ordinaria di strade, costruzione di edifici scolastici, ecc.) e, tra i compiti nuovi, per gli interventi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità e per la istruzione professionale tende continuamente a crescere.

Si può tranquillamente affermare che la provincia di Bolzano ha fatto, come del resto continuerà a fare, il massimo sforzo finanziario per avviare l'assistenza ai rimpatriati altoatesini, anche come ente pubblico locale più direttamente impegnato. È evidente tuttavia che la provincia di Bolzano non può, con i soli propri mezzi, avviare a buona fine la soluzione del problema dei rimpatrianti altoatesini. Necessita l'intervento dello Stato per favorire la soluzione del problema e dal punto di vista giuridico e dal punto di vista finanziario. In entrambi i sensi l'intervento dello Stato è stato veramente largo ed impegnativo per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

Secondo dati pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (*Documenti di vita italiana*, fascicolo 13, dicembre 1952), per 40.000 profughi sono stati spesi dal 1947 fino al 1951 approssimativamente 8 miliardi di lire, continuando l'opera di assistenza per circa 30.000 profughi. Ciò significa, sommariamente la spesa di lire 200.000 *pro capite* in quattro e mezzo esercizi finanziari.

L'opera di assistenza della provincia di Bolzano, integrata dalla Regione Trentino-Alto Adige, si è rivolta nel quadriennio 1949-1952 a circa 7.500 persone, tale essendo il numero approssimativo dei rimpatrianti durante questo periodo, il che significherebbe una spesa *pro capite* di lire 56.000 circa. Tale rapporto, basato esclusivamente su dati di spesa, potrebbe trarre in inganno per un relativo avvicendamento del trattamento assistenziale usato ai due gruppi di rimpatrianti. La effettiva situazione degli Altoatesini desiderosi di rimpatriare è infinitamente peggiore dei profughi giuliani e dalmati, perchè gli Altoatesini non possono usufruire di alcuna provvidenza statale per il profughi, i quali sono riassunti nella legge 4 marzo 1952, n. 137, ed in altre leggi speciali.

La provincia di Bolzano sta ora rivolgendosi alla Cassa depositi e prestiti per ottenere un prestito di almeno 500 milioni di lire, onde avviare la costruzione di fabbricati a carattere popolare per la sistemazione dei rimpatrianti. Lo Stato ha già accordato lire 50 milioni tramite il bilancio regionale per la prima rata di ammortamento di tale prestito, la cui ammortizzazione non dovrebbe protrarsi oltre i quindici anni. Ciononostante la Provincia deve impegnare in garanzia all'ammortizzazione del prestito certe sue entrate.

È ovvio che con la somma di 500 milioni non può essere risolto il problema della sistemazione dei rimpatrianti. Tra le altre provvidenze la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza ai profughi prevede anche la spesa di 9 miliardi per la costruzione di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo, onde sistemare i profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero dell'interno (articolo 18). Dei 9 miliardi sembra siano destinati 8 per i profughi giuliani. La stessa legge prevede che per la durata di un quadri-



## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nio dall'entrata in vigore della medesima gli Istituti autonomi delle case popolari ed U.N.R.R.A.-Casa sono tenuti a riservare ai profughi l'aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1° gennaio 1952. (articolo 17).

Per ovvie ragioni, con la estensione di tale legge agli Altoatesini rimpatrianti, all'Ufficio assistenza postbellica dovrebbe essere sostituito l'Ufficio assistenza rimpatrianti operanti funzionante nella Provincia dal 1949 sotto la responsabilità della Giunta provinciale, a ciò delegata dalla Giunta regionale, avendo la Regione Trentino-Alto Adige, in forza dello Statuto speciale di autonomia, potestà legislativa ed amministrativa in materia di assistenza e beneficenza. In base allo stesso Statuto di autonomia il Presidente della Giunta regionale è il rappresentante della Provincia e può anche fungere da organo decentrato della Regione, oltrechè dello Stato.

La estensione dell'assistenza ai profughi a favore degli Altoatesini rimpatrianti dall'estero, senza risolvere da sola il problema dei rimpatrianti altoatesini, potrebbe tuttavia costituire un fattore positivo per la soluzione, anche nel senso di sgravare il bilancio provinciale delle spese di assistenza in forma di sussidi, dimodochè i mezzi della Provincia potrebbero essere maggiormente concentrati sulla costruzione di alloggi. L'apporto dato dallo

Stato con la estensione dell'assistenza ai profughi a favore dei rimpatrianti altoatesini non riuscirebbe in un automatico maggiore aggravio del bilancio statale, in quanto si prevede, se non a ragione veduta, un aumento degli stanziamenti della legge stessa previsti.

In virtù dell'articolo 29 dello Statuto speciale di autonomia il Consiglio regionale si onora perciò di formulare il presente progetto di legge-voto, tendente a facilitare il rimpatrio ed il riassetto degli Altoatesini emigrati nell'interesse superiore della pacifica convivenza dei diversi gruppi etnici della Regione e del consolidamento della situazione politica locale, come anche della collaborazione ed unificazione europea (« Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo consiste... nella salvaguardia e nello sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali », dal progetto di convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali approvato dall'Assemblea consultiva europea, a Strasburgo, il 25 agosto 1950) nello spirito della politica inaugurata dall'Italia con l'Accordo di Parigi tra l'Italia e l'Austria del 5 settembre 1946, e di raccomandarne la approvazione alle Assemblee legislative nazionali.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in provincia di Bolzano in seguito al riacquisto della cittadinanza italiana a norma del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sulla revisione delle opzioni in Alto Adige, fruiranno della assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137.

L'assistenza alla categoria sopra indicata è delegata, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'interno, alla Amministrazione provinciale di Bolzano.